



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470

PROT/G/2012/ 73152

DEL 17 MAR. 2012

Oggetto : Limiti per la permanenza in servizio – D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011.

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

P.C. Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Con le note n. 181752 del 13.12.2011 e n. 12552 del 25.01.2012, lo Scrivente Dipartimento ha fornito le prime istruzioni sulla riforma previdenziale introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la legge 23 dicembre 2011 n. 241, e le ripercussioni in ambito regionale immediatamente desumibili dalla lettura dell'art. 24 della stessa legge.

Con la presente si rendono i seguenti ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo agli argomenti che di seguito sono trattati, traendo spunto da successivi approfondimenti e dall'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che con la circolare n. 2 dell' 8 marzo 2012 ha offerto sull'argomento alcune indicazioni interpretative.

Limiti di età

1) Dipendenti soggetti alla normativa previgente il D.L.201/2011

Il d.l. n. 201/2011 indicato in oggetto ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012 le condizioni di accesso al trattamento di pensione.

Il mutato assetto normativo, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012, opera esclusivamente per coloro che maturano i nuovi requisiti nell'anno 2012 o in quelli successivi e non incide sulle posizioni già consolidate ai sensi della previgente normativa.

Lo si evince dal combinato disposto dei commi 3 e 14 dell'art. 24, che fanno salvo il diritto a pensione maturato entro il 31.12.2011 secondo i requisiti della normativa previgente, e dei commi 5 e 6 dello stesso articolo, che individuano i destinatari della riforma nei soggetti che maturano i nuovi requisiti dall'anno 2012.

Ne consegue che continua ad applicarsi la precedente normativa ai dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del citato d.l. 201/2011 (massima anzianità contributiva - 40 anni - ovvero diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, nonché per le dipendenti i requisiti di cui all'art. 2, comma 21, della l. n. 335/1995).

I dipendenti che hanno conseguito i predetti requisiti possono chiedere il collocamento a riposo in qualsiasi momento.

Per effetto delle stesse norme rimane vigente la regola che prevede il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età.

In altri termini i dipendenti, che hanno maturato, al 31.12.2011, i requisiti previsti dalla normativa previgente, sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età (salvo il trattenimento in servizio secondo la procedura attualmente in uso).

I dipendenti che, nel regime previgente il menzionato d.l., hanno raggiunto il limite massimo di età (65 anni) previsto per il collocamento a riposo, cui è stato concesso con deliberazione della Giunta regionale il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, sono collocati a riposo allo scadere di detto biennio.

I Servizi del Personale avranno cura di verificare le posizioni anagrafiche e contributive dei dipendenti regionali al fine di correttamente attuare le disposizioni in argomento.

2) Dipendenti soggetti alla nuova disciplina

La nuova disciplina, che pure eleva i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento di pensione, non modifica né abroga i limiti ordinamentali già fissati dalla normativa generale.

I limiti di età ordinamentali rimangono, anche per i dipendenti regionali, fissati al compimento del 65° anno di età.

Resta, altresì, immutato il principio generale desumibile tra l'altro dall'art. 6, comma 2-bis del D.L. 248/2007 convertito con L. 31/2008 (divieto di licenziamento per i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici fino al momento della decorrenza del trattamento di pensione), per il quale l'amministrazione mantiene in servizio i dipendenti ultrasessantacinquenni fino al conseguimento dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Il dipendente - pertanto - che, non avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione al 31.12.2011, ricade nel nuovo regime, introdotto dal d.l. in oggetto, e che raggiunge il 65° anno di età *prosegue il rapporto di lavoro fino al conseguimento del requisito minimo per la pensione di vecchiaia*.

In proposito si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2011, è stato determinato (primo adeguamento alla speranza di vita) l'incremento, a decorrere dal 2013, dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Tale incremento è stato fissato in 3 mesi e pertanto, fermo restando il requisito contributivo di 20 anni, dal 2013 per l'accesso alla pensione di vecchiaia occorrerà una anzianità anagrafica pari a 66 anni e 3 mesi.

Permanenza in servizio

Rimangono vigenti le disposizioni di cui all'art. 72, comma 7, del d.l. 112/2008 e s.m.i. riguardanti l'istituto della permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio già previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992 e le procedure attualmente in uso.

1) Dipendenti soggetti alla normativa previgente il D.L.201/2011.

Per coloro che rimangono soggetti alla previgente normativa (avendo già maturato al 31.12.2011 il diritto a pensione), il trattenimento in servizio di cui sopra opera secondo i criteri e i termini già in uso (65 – 67 anni).

2) Dipendenti soggetti alla nuova disciplina.

Il comma 20 dell'art. 24, che conferma l'applicazione del citato art. 72, ne prevede l'applicazione, per i dipendenti soggetti al nuovo regime, con gli opportuni adattamenti ai nuovi requisiti di accesso al trattamento di pensione.

L'istituto troverà, pertanto, applicazione, a partire dal 2013, per il periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia.

In particolare nel 2013, per i dipendenti che raggiungono l'età anagrafica richiesta per il trattamento di vecchiaia, il trattenimento in servizio (con le stesse procedure attualmente in uso) riguarderà il biennio compreso tra 66 anni e 3 mesi e 68 anni e 3 mesi.

I dipendenti che compiono 66 anni nel 2012, avendone già 65 nel 2011, rientrano nel regime previgente e pertanto o sono già stati collocati a riposo ovvero hanno già ottenuto l'autorizzazione alla permanenza in servizio.

Quanto al "principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni" enunciato dal comma 4 dell'articolo 24 del citato d.l. 201, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 2/2012 afferma che tale regola non opera "nel settore del lavoro pubblico".

Rimane, invece, in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, che mantengono il loro rilievo generale anche dopo la riforma, l'obbligo dell'amministrazione di trattenere in servizio – a domanda – quei dipendenti che non hanno raggiunto i requisiti minimi contributivi richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia, limitatamente al periodo necessario al raggiungimento di detti requisiti e comunque non oltre il 70° anno di età.

Il riferimento a tale regola è già contenuto nella circolare n. 177636 del 5 dicembre 2011.

In quest'ottica anche la disposizione contenuta nel comma 7 del menzionato art. 24.

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, si prescinde dal requisito di importo minimo (pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale) richiesto per maturare il diritto a pensione se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Risoluzione rapporto di lavoro per massima anzianità contributiva

La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 stabilisce che l'Amministrazione regionale può risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni, con un preavviso di sei mesi.

La norma indicata è espressione di una precisa volontà del legislatore regionale di introdurre una disposizione che consente a regime la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari ad anni 40.

La Giunta regionale con la deliberazione n. 153 del 24 maggio 2010 ha confermato il dettato letterale dell'art. 3, comma 5, della predetta legge e affermato di "avvalersi stabilmente

della facoltà ivi prevista al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo della riduzione della dotazione organica in coerenza con le politiche del personale intraprese".

La norma (unitamente alla scelta operata dalla Giunta regionale con la deliberazione appena citata) si applica a tutti i dipendenti regionali, siano essi appartenenti all'area del comparto dirigenziale e non dirigenziale.

In questo particolare caso di risoluzione del rapporto di lavoro previsto dalla legge in argomento non opera il rinvio dinamico alle norme statali contenuto nelle leggi regionali n. 21/86 e 21/2003.

Tuttavia la legge regionale n. 19/2008, nella sua applicazione, deve essere ricondotta al principio generale, sopra enunciato, per il quale l'amministrazione ha l'obbligo di trattenere in servizio quei dipendenti che non hanno raggiunto i requisiti minimi contributivi richiesti per l'accesso al trattamento di pensione.

Dovrà, pertanto, anche in questo caso farsi la distinzione che segue.

1) Dipendenti soggetti alla normativa previgente il D.L. 201/2011

Per coloro che rimangono soggetti alla previgente normativa (avendo già maturato al 31.12.2011 il diritto a pensione), la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dalla l.r. 19/2008 opera al raggiungimento dell'anzianità contributiva di anni 40 secondo le regole già in uso.

2) Dipendenti soggetti alla nuova disciplina

Per coloro che sono soggetti alla nuova disciplina (tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge Monti già riferite nelle precedenti circolari n. 181752/2011 e n. 12552/2012), la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro prevista dalla l.r. 19/2008 opererà al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata.

Nel paragrafo che segue sono indicati i requisiti contributivi minimi utili – a legislazione vigente – per la pensione anticipata.

A questi parametri dovrà farsi riferimento per l'applicazione della l.r. 19/2008 in argomento.

In proposito si richiama la raccomandazione contenuta nella più volte citata circolare n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica laddove si invitano le pubbliche amministrazioni a non esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei casi in cui è prevista una penalizzazione nel trattamento di pensione per i dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni (vedasi paragrafo seguente).

Pensione anticipata

I requisiti contributivi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata, considerato il cumulo degli incrementi già previsti dal comma 10 dell'art. 24 e di quelli correlati alla speranza di vita stabiliti dal decreto interministeriale del 6 dicembre 2011, sono indicati nella tabella che segue.

Anni	Anzianità contributiva minima (Uomini)	Anzianità contributiva minima (Donne)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

La norma sulla pensione anticipata prevede (art. 24, comma 10) una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1°

gennaio 2012, "pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni", salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 2-quater, del D.L. 216/2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012.

In base a quest'ultima previsione coloro che maturano entro il 31 dicembre 2017 l'anzianità contributiva prevista per la pensione di anticipata potranno conseguire il relativo trattamento pensionistico senza incorrere nella penalizzazione anche se non hanno compiuto i 62 anni. Tuttavia per accedere al beneficio, il maturato contributivo minimo deve essere raggiunto solo attraverso contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro con l'inclusione dei soli contributi figurativi derivanti da periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia.


Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)

Vaccaro

Il Dirigente Generale

(Bolegna)

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, positioned below the typed name 'Bolegna'.